



Art.1

REVOCA DELL'A.I.A. N. 72/108 DEL 21.11.2008

Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'autorizzazione integrale ambientale (AIA) n. 72/108 del 21.11.2008 che si intende revocata a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 2

VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento, in considerazione del procedimento di variante sostanziale avviato con l'autorizzazione integrata ambientale n. 10/11 del 16.12.2011, ha validità di 6 anni a partire dalla data di emanazione dell'AIA n.10/11 del 16.12.2011 (scadenza 16.12.2017).

Art. 3

GARANZIE FINANZIARIE

Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento la ditta MAIO Guglielmo srl deve trasmettere un'appendice integrativa alle polizze fideiussorie già prestate con indicati gli estremi della presente autorizzazione.

Art. 4

ELABORATI PROGETTUALI

Si richiama il rispetto degli elaborati progettuali di cui all'art. 4) dell'AIA n. 10/11 del 16.12.2011


Art. 5

RIFIUTI

La Ditta Maio Guglielmo srl è autorizzata a conferire nel complesso impiantistico i seguenti rifiuti secondo le linee impiantistiche, la codifica, la potenzialità e le operazioni di smaltimento/recupero di seguito descritte:

1. rifiuti ammessi all'attività di deposito preliminare, raggruppamento preliminare o messa in riserva.

N.	CER	OPERAZIONE SMALTIMENTO/RECUPERO
1	06 01 06*	D15/D13
2	06 01 99	D15/D13
3	06 02 05*	D15/D13
4	06 02 99	D15/D13
5	06 04 04*	D15/D13
6	06 04 05*	D15/D13
7	06 07 03*	D15/D13
8	06 07 04*	D15/D13
9	07 07 01*	D15/D13
10	07 07 03*	D15/D13
11	07 07 04*	D15/D13
12	07 07 09*	D15/D13
13	07 07 10*	D15/D13
14	09 01 01*	D15/D13
15	09 01 02*	D15/D13
16	09 01 03*	D15/D13
17	09 01 07	D15/D13
18	09 01 08	D15/D13
19	18 01 03*	D15



GIUNTA REGIONALE


N.	CER	OPERAZIONE SMALTIMENTO/RECUPERO
20	18 01 06*	D15/D13
21	18 01 07	D15/D13
22	18 01 10*	D15/D13
23	18 02 02*	D15
24	18 02 05*	D15/D13
25	18 02 06	D15/D13
26	09 01 04*	R13 (+ R4 fino a massimo 208 mc/anno)
27	09 01 05*	

Prescrizioni:

- la massima potenzialità complessiva, in riferimento ai codici CER di cui alla suddetta tabella, relativamente alle operazioni (D15), (D13) ed (R13) è di **30.000 m³/anno**;
- i rifiuti ammessi alle operazioni (D13) ovvero (D15), devono essere smaltiti presso impianti terzi autorizzati;
- l'azienda può detenere i rifiuti in deposito preliminare/messa in riserva fino al massimo ad un anno solare;
- in riferimento alla precedente tabella, i CER 09 01 04* e 09 01 05* derivanti dalla suddetta operazione di messa in riserva (R13), possono essere recuperati nell'impianto di trattamento per il recupero argento (R4) per una potenzialità massima di 4 m³/settimana, pari a **208 m³/anno**. Qualora la messa in riserva R13 dei CER 09 01 04* e 09 01 05* superi il quantitativo ammesso a recupero R4, l'eccedenza deve essere recuperata presso impianti esterni.
- i CER 18 01 03* e 18 02 02* di cui alla suddetta tabella sono riferiti allo stato fisico liquido. In detto stato i rifiuti, sino ad eventuali interventi di adeguamento del forno, non possono essere avviati ad incenerimento. Pertanto, qualora tali rifiuti non siano avviati a trattamento presso l'impianto di sterilizzazione, devono essere gestiti in deposito preliminare e successivamente avviati ad impianti esterni autorizzati;

2. rifiuti ammessi alle operazioni di deposito preliminare ed incenerimento.

N.	CODICE CER	OPERAZIONE SMALTIMENTO
1	07 07 01*	D15 + D10
2	07 07 03*	D15 + D10
3	07 07 04*	D15 + D10
4	07 07 09*	D15 + D10
5	07 07 10*	D15 + D10
6	08 05 01*	D15 + D10
7	09 01 01*	D15 + D10
8	09 01 04*	D15 + D10
9	09 01 99	D15 + D10
10	15 01 10*	D15 + D10
11	16 03 03*	D15 + D10
12	16 03 04	D15 + D10
13	16 03 05*	D15 + D10
14	16 03 06	D15 + D10
15	16 05 06*	D15 + D10
16	16 05 07*	D15 + D10
17	16 05 08*	D15 + D10
18	16 05 09	D15 + D10
19	18 01 02	D15 + D10
20	18 01 03*	D15 + D10
21	18 01 04	D15 + D10
22	18 01 06*	D15 + D10
23	18 01 07	D15 + D10
24	18 01 08*	D15 + D10
25	18 01 09	D15 + D10



N.	CODICE CER	OPERAZIONE SMALTIMENTO
26	18 01 10*	D15 + D10
27	18 02 02*	D15 + D10
28	18 02 03	D15 + D10
29	18 02 05*	D15 + D10
30	18 02 06	D15 + D10
31	18 02 07*	D15 + D10
32	18 02 08	D15 + D10
33	19 12 10	D15 + D10
34	19 12 11*	D15 + D10
35	19 12 12	D15 + D10
36	20 01 31*	D15 + D10
37	20 01 32	D15 + D10
38	20 02 01	D15 + D10
39	20 02 03	D15 + D10

Sospensione dell'attività di incenerimento (D10)

L'attività di incenerimento dei rifiuti (D10) è sospesa dalla data di rilascio del presente provvedimento e sino all'acquisizione dei seguenti documenti da trasmettere entro il **31.12.2013**, termine eventualmente prorogabile su richiesta motivata della Ditta:



- parere del CRR-VIA in merito alla valutazione degli impatti derivanti dell'attivazione del punto di emissione E28;
- controllo e verifiche da parte dell'ARTA Distretto Provinciale di Chieti che attesti, a seguito della realizzazione e conclusione degli interventi di revamping dell'inceneritore, l'effettiva funzionalità dello stesso nel rispetto delle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera;

All'atto dell'acquisizione dei seguenti pareri l'Autorità Competente provvederà ad integrare la presente autorizzazione tramite l'emanazione di un provvedimento di aggiornamento della stessa.

Nelle more del ripristino della funzionalità dell'inceneritore la Ditta Maio Guglielmo srl può effettuare, la fase di deposito preliminare (D15) con conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento terzi autorizzati;

Prescrizioni generali relative all'attività di incenerimento dei rifiuti:

- a) la massima potenzialità complessiva, in riferimento ai CER di cui alla suddetta tabella per il deposito preliminare (D15) e successivo incenerimento (D10) è di **3486 t/anno**;
- b) nella suddetta tabella non sono stati ricompresi i CER 130112* e 130113*, 160903*, 160904*, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109 in quanto tipologie di rifiuti non compatibili con l'operazione di smaltimento D10;
- c) per i CER 150101, 150103, 150105, 150106, 150109 si ritiene che la Ditta possa effettuare esclusivamente l'operazione (R13). Per il CER 150102 è consentita la fase di recupero (R13 -R3). Detti rifiuti sono stati ricompresi nella linea impiantistica relativa rifiuti ammessi alle attività (R13) ed (R4);
- d) fino ai necessari adeguamenti impiantistici del forno, qualora l'azienda intenda incenerire un rifiuto liquido ed in particolare i CER 070701*, 070703*, 070704*, 090901*, 090904*, 090999, deve avvertire preliminarmente il Distretto ARTA competente ed effettuare tutte le verifiche preliminari atte a dimostrare l'effettiva possibilità di incenerimento;
- e) fino ad un eventuale adeguamento tecnico dell'impianto, i rifiuti con CER 180202* e 180103* possono essere inceneriti presso l'impianto MAIO solo se si presentano allo stato fisico solido. In caso abbiano stato fisico liquido, non possono essere sottoposti all'operazione di incenerimento;
- f) fermi restando i quantitativi massimi autorizzati, il rifiuto identificato da CER 191210 che può essere incenerito presso l'impianto è esclusivamente riferito al rifiuto derivante dall'attività di sterilizzazione




effettuata presso lo stabilimento della stessa ditta MAIO, limitatamente ai casi di dimostrata impossibilità di conferimento del suddetto rifiuto presso impianti esterni autorizzati. Pertanto l'incenerimento di tale CER rientra nella gestione di condizioni diverse dal normale esercizio e deve essere sottoposta a preventiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA di Chieti.

- g) in riferimento alla richiesta di integrazione dei CER 180101 e 180201, la Ditta dovrà trasmettere ulteriori specifici approfondimenti al fine di verificare la fattibilità della richiesta. Sino alla trasmissione delle integrazioni ed alla valutazione positiva dell'ARTA e dell'Autorità competente i suddetti rifiuti non potranno essere conferiti all'impianto;
- h) l'azienda è esonerata dall'effettuare la caratterizzazione per i rifiuti aventi codici CER 160306, 180103*, 180108*, 180109, 180202*, 180208, 180207 ed in generale per i rifiuti a rischio infettivo ed i farmaci scaduti, compresi i CER 200131* e 200132;. Per tali rifiuti, l'azienda dovrà fare accompagnare il formulario da una dichiarazione del produttore in merito al contenuto di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro;
- i) per tutti gli altri rifiuti inceneriti diversi da quelli di cui al suddetto punto g), l'azienda deve effettuare la caratterizzazione analitica del rifiuto almeno una volta l'anno, per ciascun produttore e per ciascun codice. Per ciascun CER identificante un rifiuto pericoloso e, nell'ambito dello stesso CER, per ciascun produttore, l'azienda deve effettuare annualmente l'analisi di: Potere calorifico inferiore, pH, Zolfo totale, Ceneri (residuo a 600 °C), PCB+PCT, PCP, Cd, Cr, Va, Ni, Pb, Cu, Hg, As, Zn, Se, Tl, Sb, Co, Mn.;
- j) l'Azienda può effettuare la mera fase di deposito preliminare (D15), con conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento terzi, esclusivamente nei periodi di fermo impianto dell'impianto di incenerimento (D10).

3. rifiuti ammessi all'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4).

CER	Modalità di recupero	Potenzialità (tonn./anno)
150101	R13	800
150105		
150106		
150109		
200101		
150203	R13	200
160120	R13	300
191205		
150107		
170202		
200102		
150107	R13	700
200102	R13	500
090107	R13	500
020104	R13 - R3	700
150102		
200139		
191204		
070213	R13 - R3	200
160306		
160119		
160216		
120105	R13	

**Prescrizioni:**

- a) l'azienda non può effettuare l'attività di recupero R3 sui materiali già triturati; pertanto, si ritiene di escludere dall'attività R3, i rifiuti con CER 120105;
- b) relativamente ai rifiuti plastici che vengono conferiti all'impianto già triturati o in polvere o in trucioli l'azienda non può effettuare l'operazione di recupero R3 ma esclusivamente l'operazione R13;
- c) l'Azienda può effettuare l'operazione di recupero R3 sui rifiuti in plastica per le operazioni di lavaggio e successiva triturazione, al fine di produrre materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

4. rifiuti ammessi nell'impianto di sterilizzazione.

N.	CODICE CER	OPERAZIONE SMALTIMENTO
1	180103*	D15 + D9
2	180202*	D15 +D9

Prescrizioni:

- a) la potenzialità annua dell'impianto di sterilizzazione è pari a **24.000 tonn./anno.**
- b) Rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 6;

Art. 6**GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE**

La Ditta Maio Giglielmo srl è autorizzata ad avviare l'esercizio dell'impianto di sterilizzazione in conformità agli elaborati progettuali di cui al precedente art. 4), per la sola prima linea di sterilizzazione realizzata e nel rispetto delle seguenti potenzialità ed operazioni di trattamento:

- **8.000 tonn./anno:** deposito preliminare (D15) con successivo trattamento (D9) nella linea di sterilizzazione realizzata;
- **16.000 tonn./anno:** deposito preliminare (D15) con successivo conferimento presso impianti terzi autorizzati.

L'avvio dell'esercizio delle ulteriori n. 2 sterilizzatrici è preceduto dalla trasmissione all'Autorità competente da parte della ditta Maio Guglielmo srl:

1. della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 3). Copia della garanzia controfirmata per accettazione sarà restituita all'interessato;
2. di una comunicazione contenente la data di avvio dell'impianto, allegando:
 - la dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - la dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L.) attestante l'avvenuta effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di idoneità funzionale dell'impianto, riferita a ciascuna sezione impiantistica ed alle connesse macchine, attrezzature e strutture;
 - il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto;
 - data di avvio dell'impianto.

L'avvio delle ulteriori n. 2 sterilizzatrici è, altresì, condizionato alla convalida dell'impianto di sterilizzazione ai sensi dei criteri e dei parametri previsti dall'allegato III del DPR 254/2003, da parte dell'**ASL competente territorialmente.**

**Art. 7****COLLAUDO FINALE – GESTIONE IMPIANTO**

Entro **centottanta giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, per ognuna delle tre sterilizzatrici autorizzate, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la ditta Maio Guglielmo srl. deve presentare il certificato di collaudo dell'impianto, attestante:

- a) la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- c) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- d) il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- e) l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- f) le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

Art. 8**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS 133/2005**

- carico termico dell'impianto = minimo 1.800.000 Kcal/h (2,16 MW), medio 2.385.000 Kcal/hr (2,862 MW), massimo 3.600.000 kcal/hr (4,32 MW);
- portata di alimentazione rifiuti = minima 400 Kg/h, media 530 kg/hr, massima 800 kg/hr.;
- potere calorifico medio dei rifiuti inceneriti: 4.500 kcal/kg.;
- tenore di cloro dei rifiuti inceneriti. L'impianto di incenerimento brucia di norma rifiuti con concentrazione di cloro inferiore all'1%, ma può incenerire rifiuti con concentrazione di cloro maggiore all'1%, aumentando la temperatura di esercizio del postcombustore. In caso di combustione di rifiuti con Cl>1%, l'azienda dovrà presentare almeno 3 giorni prima una comunicazione al Distretto ARTA di Chieti, indicando le informazioni inerenti i rifiuti da incenerire (quantità, provenienza, codici CER), la data di inizio e la durata del periodo di tempo in cui l'azienda incenerirà tali rifiuti;
- tempo di avvio ed arresto dell'impianto di circa 8 hr, durante le quali non è consentito bruciare rifiuti;
- temperatura normale di esercizio nel forno = (900÷1050) °C ;
- post-combustore;
- tempo di permanenza dei fumi > 2 s (D.Lgs. n°133 del 11/05/2005);
- temperatura dei gas combusti > 850 °C o > 1100°C a seconda del tenore di sostanze alogenate nei rifiuti, espresse in cloro (in condizioni di regime, il bruciatore viene gestito in modalità automatica con un set-point della temperatura pari a 1030 °C);
- concentrazioni massime degli altri inquinanti nei limiti della seguente tabella:

Concentrazioni limite nei rifiuti pericolosi sottoposti ad incenerimento

PARAMETRO	LIMITE	UNITÀ di MISURA	NOTE
Zolfo totale	1600	mg/kg	
Cloro totale	10.000	mg/kg	
Ceneri (residuo a 600 °C)	100	% (m/m)	
PCB + PCT	$2,8 \times 10^{-4}$	mg/kg	
PCP (Pentaclorofenoli)	$2,8 \times 10^{-4}$	mg/kg	
Cd	150	mg/kg	
Tl	150	mg/kg	
Cr	1500	mg/kg	
Va	1500	mg/kg	
Ni	1500	mg/kg	
Pb	1500	mg/kg	
Cu	1500	mg/kg	
Hg	8	mg/kg	
As	1500	mg/kg	
Zn	1500	mg/kg	
Se	1500	mg/kg	
Sb	1500	mg/kg	
Co	1500	mg/kg	
Mn	1500	mg/kg	

Prescrizione:

- a) La Ditta, entro **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla luce dei risultati analitici finora riscontrati, deve inviare un aggiornamento della precedente tabella, da concordare con il Distretto ARTA, individuando valori di concentrazione limite più idonei.

Art. 9

MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

L'azienda è autorizzata ad effettuare la concentrazione in un unico contenitore delle tipologie di rifiuti liquidi aventi stesso codice CER e stesse caratteristiche di pericolo, ma provenienti da diversi produttori, per quanto attiene le operazioni di deposito preliminare e raggruppamento preliminare (D15 e D13), con le seguenti prescrizioni:


- i codici di rifiuto, utilizzati per le operazioni di miscelazione in un unico contenitore, devono essere rigorosamente della stessa tipologia ed aventi stesse caratteristiche di pericolo;
- la gestione dei rifiuti in oggetto deve essere svolta rispettando costantemente i criteri indicati dall'art. 177, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- La miscelazione dei rifiuti deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti all'incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. E' pertanto vietata la miscelazione fra rifiuti che possano dare origine a reazioni (esotermiche, di polimerizzazione, ecc.). Preliminarmente al mescolamento, l'azienda deve verificare in laboratorio su piccole aliquote dei rifiuti che gli stessi risultino fra loro compatibili e non si generino reazioni. A tale scopo, l'azienda deve predisporre un registro di miscelazione, nel quale riportare gli esiti della verifica della compatibilità al mescolamento dei rifiuti, a firma del responsabile del laboratorio, che deve essere conservato per almeno tre anni. Tale registro dovrà essere predisposto e sottoposto alle valutazioni del Distretto ARTA territorialmente competente **entro 30 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 10

SCARICHI IDRICI

Per la planimetria degli scarichi idrici si rimanda all'elaborato " *Planimetria rete fognaria – Descrizione punti di raccolta e scarico*".

Descrizione scarichi:



GIUNTA REGIONALE

- **S1 (PS1):** scarico finale acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia (seconda pioggia) nella rete acque bianche del Consorzio. I volumi sono stimati in base alla piovosità media. Lo scarico ha un funzionamento periodico;
- **S2 (PS3):** scarico finale acque tecnologiche addizionate degli scarichi dei servizi igienici civili;
- **S3:** scarico parziale, campionabile separatamente, dei reflui tecnologici da apparecchiature asservite ad impianto di termodistruzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- **S4:** scarico parziale, campionabile separatamente, della macchina lavaggio contenitori in PE e PP;
- **S5:** scarico parziale, campionabile separatamente, dei reflui tecnologici da apparecchiature (torre evaporativa e spurgo circuito vapore) asservite ad impianto di sterilizzazione dei rifiuti speciali pericolosi;
- **S6:** futuro possibile scarico parziale, che dovrà essere campionabile separatamente, del refluo tecnologico condensato vapore da impianto di sterilizzazione dei rifiuti speciali pericolosi. Tale scarico dovrà essere espressamente autorizzato previa verifica della possibilità di inviarlo al Consorzio;
- **PS2:** scarico parziale acque di 1^a pioggia.

Scarichi finali

SCARICHI FINALI								
Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	coordinate	Modalità di scarico	Ore giorno	Giorni anno	Volume scaricato	
							m3/g	m3/anno
PS1	2 ^a pioggia	Fognatura acque bianche		P				10.000 ⁽¹⁾
PS3	P + R + D + 1 ^a pioggia	Fognatura Acque nere		C	24	290		24.840 ⁽²⁾

- ⁽¹⁾ Il valore riportato è un valore teorico, che tiene conto dei dati medi di precipitazione e dell'estensione del sito produttivo.
⁽²⁾ Il volume si riferisce alla somma dei seguenti scarichi tecnologici parziali: S3 (misurato in uscita) + S4 (stimato in base all'autorizzazione rilasciata dal Consorzio) + S5 (stimato per nuovo impianto) + S6 (stimato per nuovo impianto).

Scarichi parziali

SCARICHI PARZIALI						
Sigla scarico parziale	Tipologia	Sigla Scarico finale	Ore/giorno	Giorni/anno	Volume scaricato	
					m3/g	m3/anno
PS2	1 ^a pioggia	PS3				
S3	Scarico condensa vapore turbina; scarico impianto osmosi inversa; scarico torre evaporativa e scarico sistema SME	PS3	24			8.400
S4	Scarico macchina lavabidoni	PS3	24		24	5.040 ⁽³⁾
S5	Scarico torre evaporativa sterilizzatrice e spurgo circuito vapore sterilizzatrice	PS3				7.400 ⁽⁴⁾
S6	Linea vapore condensato sterilizzatrice ⁽⁵⁾	PS3				

- ⁽³⁾ Il valore riportato è un valore teorico, calcolato sulla base dei dati tecnici della macchina lavabidoni
⁽⁴⁾ Valore stimato per nuovo impianto.
⁽⁵⁾ Lo scarico non potrà essere effettuato fino a parere favorevole del Consorzio ASI Sangro e previa valutazione tecnica

dell'ARTA L'azienda dovrà produrre un congruo numero (almeno 6) di certificati analitici relativi ad un periodo di sei mesi, attraverso i quali si verificherà la possibilità del Consorzio di ricevere e trattare lo scarico. Fino all'esplicita autorizzazione, l'azienda dovrà gestire tali acque come rifiuto.

Prescrizioni:

- a) l'evacuazione delle acque meteoriche trattate è automaticamente effettuata 48 hr dopo l'evento meteorico e deve essere completata entro 72 hr dal termine dell'ultimo evento meteorico;
- b) installare sullo scarico PS2 un misuratore di portata;
- c) l'azienda potrà inviare le acque dell'impianto lavabidoni alla rete fognaria consortile delle acque nere, attraverso uno scarico parziale campionabile separatamente denominato S4, per un periodo di prova di sei mesi, durante i quali il Consorzio verificherà che lo scarico della ditta Maio non comporta problematiche all'impianto di depurazione consortile. Al termine del periodo di prova, il Consorzio comunicherà all'Autorità Competente ed all'ARTA gli esiti delle verifiche effettuate;
- d) l'azienda dovrà installare un misuratore di portata ed un campionatore automatico presso il pozzetto S4.
- e) in merito ai flussi massimi di scarico connessi con il nuovo impianto di sterilizzazione relativamente ai 5.800 mc/anno di acque di spurgo della torre evaporativi ed 1.600 mc/anno di acque di spurgo circuito vapore si ritiene che tali scarichi abbiano caratteristiche tali da poter confluire nello scarico parziale S5, che confluirà nella rete fognaria consortile attraverso il pozzetto finale S2;
- f) in merito ai flussi massimi di scarico connessi con il nuovo impianto di sterilizzazione relativamente ai 4.000 mc/anno di acque di condensa del vapore derivante dal rifiuto in fase di sterilizzazione. Si ritiene che tali acque non possano confluire nelle reti fognarie consortili, fino alla verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche. Pertanto l'azienda dovrà inizialmente gestirle come rifiuto. Successivamente, a seguito di un periodo di prova di almeno sei mesi, durante i quali l'azienda dovrà ricercare nel refluo tutti i parametri di tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, l'azienda potrà chiedere l'allaccio alla fognatura consortile presentando un numero significativo di certificati analitici (almeno 6) che attestino il rispetto dei valori di accettabilità consortile per tutti i parametri. In caso di esito positivo delle verifiche analitiche, l'azienda dovrà predisporre un nuovo punto di campionamento (scarico parziale S6) dotato di misuratore di portata ed autocampionatore e si dovrà aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, individuando limiti, parametri e frequenza di monitoraggio dello scarico, sulla base degli esiti analitici riscontrati.;
- g) per la frequenza di monitoraggio degli scarichi si prescrive il rispetto di quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo ;
- h) per gli scarichi PS2, S3 ed S5, fermo restando che l'azienda è tenuta a rispettare i limiti di accettabilità consortile, si ritiene che per la tipologia di acque reflue scaricate l'azienda sia in grado di rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. 5 al D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura. Pertanto per gli scarichi PS2, S3, S5, qualora dal monitoraggio effettuato non risultassero rispettati, per uno o più parametri, i limiti di tab. 3, all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 (fermo restando che devono essere rispettati i limiti di accettabilità consortile) l'azienda dovrà darne comunicazione al Distretto ARTA e dovrà effettuare uno studio volto a stabilire le motivazioni che comportano il superamento del parametro e, se possibile, si dovranno individuare gli accorgimenti tecnici per rientrare entro i limiti tabellari.;
- i) lo scarico PS1 delle acque di seconda pioggia deve rispettare per tutti i parametri i limiti di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte III, colonna di scarico in acque superficiali, del D. Lgs. 152/06. L'azienda deve sottoporre a monitoraggio, con cadenza semestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici, le acque scaricate in tale pozzetto, prelevando un campione istantaneo e verificando su tale campione le concentrazioni per i seguenti parametri: BOD5, COD, solidi sospesi, idrocarburi totali, saggio di tossicità.
- j) per lo scarico parziale dei reflui provenienti dall'impianto lavabidoni S4, l'azienda dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella di accettabilità consortile (AIA 51/47 del 23/06/2008) su un campione medio relativo a tre ore di scarico, con le seguenti deroghe:
 - Cloro attivo libero da 0,3 mg/lit a 20 mg/lit;
 - Saggio di Tossicità (da 80% al 100 %).

Art. 11

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria delle emissioni si rimanda all'elaborato "Lay-out planimetria dei punti di emissione -- rev. 1 -- datato 18.01.2011";

La Ditta Maio Guglielmo srl è tenuta al rispetto del seguente quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.):

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
E2	Impianto termovalorizzazione	25	10.000	24	345	180	Urea + Reattore a secco + filtri a maniche	CO	38	0,38	3.146,4	1,05 m	11%
								POLVERI	7,6	0,076	629,3		
								TOC	7,6	0,076	629,3		
								HCl	7,6	0,076	629,3		
								HF	0,76	0,0076	62,9		
								SO ₂	38	0,38	3.146,4		
								NH ₃	10	0,1	828		
NO ₂	152	1,52	12.585,6										
GIUNTA REGIONALE													
VALORI MEDI CAMPIONATI SU UN'ORA													
E2	Impianto termovalorizzazione	25	10.000	24	345	180	Urea + Reattore a secco + filtri a maniche	Cd+Ti	0,038	0,00038	3,1	1,05 m	11%
								Hg	0,038	0,00038	3,1		
								Sb+V+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	0,38	0,0038	31,5		
VALORI MEDI CAMPIONATI SU OTTO ORE													
E2	Impianto termovalorizzazione	25	10.000	24	345	180	Urea + Reattore a secco + filtri a maniche	PCDD+PCDF	$7,6 \times 10^{-8}$	$7,6 \times 10^{-6}$	$6,2928 \times 10^{-6}$	1,05 m	11%
								IPA	0,01	0,0001	0,828		



PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione
			h/gg	gg/a					kg/h	kg/a	
E3	Impianto lavabidoni	12	24	345	Amb. ± 5 °C	Scrubber con acqua	Composti inorganici del cloro espressi come HCl	5	0,010	82,80	0,20 m
									0,010	82,80	
									0,002	16,56	
									0,006	49,68	
									0,010	82,80	
									0,020	165,60	
									0,040	331,20	
0,078	683,28										
0,06	496,8										

(¹) Le concentrazioni sono intese riferite alla sostanza della singola classe e non alla sommatoria della classe di riferimento con quelle inferiori.
 (*) Il parametro COT è stato introdotto sul QRE dall'ARTA.

Emissioni convogliate	PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
E4, E5, E12		Dissipatori												
E6, E7		Torre Evaporativa												
E8		Silos stoccaggio sodio Bicarbonato	13,7	//	//	Amb.	Filtro a maniche	Polveri totali						I limiti di concentrazione si intendono rispettati, ai sensi della lettera B), Allegato 3 Criteri Tecnici Applicativi, al DGR n. 517/07
E9		Silos stoccaggio carboni attivi	10,5	//	//	Amb.	Filtro a maniche	Polveri totali						I limiti di concentrazione si intendono rispettati, ai sensi della lettera B), Allegato 3 Criteri Tecnici Applicativi, al DGR n. 517/07
E10		Scarico di sicurezza linea vapore												Non sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del punto i), comma 14, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
E11		Sfiato degasatore atmosferico												Non rientra nella definizione di punto di emissione, ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
E13, E14, E15		Ricambi forzati dell'aria ambiente capannone imp. incenerimento												Non sottoposti ad autorizzazione, ai sensi del comma 5, art. 272 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
E16		Filtro a maniche impianto triturazione	7	1.000	8	345	Amb. ± 5 °C	Filtro a maniche	Polveri totali	10	0,01	27,6	0,20 m	//

Emissioni convogliate													
PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
E17	Gruppo elettrogeno	Non soggetta ad autorizzazione, ai sensi della lettera bb), Parte 1, All. 4, alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E18	Scarico di sicurezza surriscaldatore SR1	Non sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del punto i), comma 14, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E19	Scarico di sicurezza evaporatore EV0	Non sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del punto i), comma 14, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E20	Scarico di sicurezza economizzatore EC0	Non sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del punto i), comma 14, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E21	Scarico di sicurezza surriscaldatore SR2	Non sottoposto ad autorizzazione, ai sensi del punto i), comma 14, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E22, E23	Convogliamento aria di raffreddamento compressori (CP1 e CP2)	Non rientra nella definizione di punto di emissione, ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
E24	Impianto di deargentazione dei liquidi di fissaggio		10	2.500	24	345	Amb. ± 5 °C	Scrubber con acqua ed idrossido di sodio	Acido Acetico NaOH	10 5	0,025 0,013	207,00 107,64	0,25 m //

GIUNTA REGIONALE

REGIONE
ABRUZZO


Emissioni convogliate	PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
									Tab. D punto 4, parte II, All. I alla Parte Quinta D.Lgs. 152/06 (2)		0,003	24,84		
									Classe I	1	0,013	107,64		
									Classe II	5	0,025	207,00		
									Classe III	10	0,025	207,00		
									Classe IV	10	0,050	414,00		
									Classe V	20	0,115	952,20		
									Classe I + II + III + IV + V	46				
									COT (*)	35	0,0875	724,5		

(2) Le concentrazioni sono intese riferite alla sostanza della singola classe e non alla sommatoria della classe di riferimento con quelle inferiori

(*) Il parametro COT è stato introdotto sul QRE dall'ARTA.

GIUNTA REGIONALE

Emissioni convogliate	PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
E25		Impianto di aspirazione degli effluenti gassosi dall'impianto di sterilizzazione	11	10.000	24	336	Amb.	Scrubber e filtro a carboni attivi	Cloro (sost. di tab C cl. II, All. I, alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) (*) Composti inorganici del cloro espressi come HCl Polveri	3,5 5 10	0,035 0,05 0,10	282,24 403,20 806,40	0,50 m	//
									Tab. D punto 4, parte II, All. I alla Parte Quinta D.Lgs.	1 3 21 42 84 151 113	0,01 0,03 0,21 0,42 0,84 1,51 1,13	80,64 241,92 1.693,44 3.386,88 6.773,76 12176 957		
									152/06 (*) Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe I + II + III + IV + V COT					



Emissioni convogliate

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		

(3) Il parametro Cloro verrà monitorato solo nel primo anno di esercizio dell'impianto di sterilizzazione, se esso sarà rinvenuto in concentrazione inferiore ai limiti di rilevanza della metodica ufficiale utilizzata.

(4) Le concentrazioni sono intese riferite alla sostanza della singola classe e non alla sommatoria della classe di riferimento con quelle inferiori. Dopo il primo anno di monitoraggio, l'ARTA valuterà l'idoneità dei limiti preposti.

PUNTO DI EMISSIONE	Nuova numerazione	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di Ossigeno
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
E26 (1)	Centrale termica Impianto di sterilizzazione	11	4.500	24	336	180	//	NO _x CO Polveri SO _x	245 200 5 25	1,10 0,90 0,02 0,11	8.870,40 7.257,60 161,28 887,04	0,5 m	3%
(1) Il controllo per questo punto di emissione, per il primo anno, avrà cadenza semestrale. Successivamente al primo anno, i controlli si limiteranno ai soli parametri NO _x e CO e saranno effettuati con cadenza annuale.													
E27	Torre evaporativa impianto di sterilizzazione	Non rientrano nella definizione di punti di emissione, ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.											
S1 ÷ S8	Ricambi aria ambiente capannone imp. incenerimento	Non sottoposti ad autorizzazione, ai sensi del comma 5, art. 272 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.											



valori limite medie semiorarie camino E2.

Limiti concentrazioni medie semiorarie per il camino E2 GIUNTA REGIONALE		
Parametro	Concentrazione limite	
	100 %(A) mg/Nm ³	97%(B) mg/Nm ³
Polveri totali	22,8	7,6
TOC	15,2	7,6
HCl	45,6	7,6
HF	3,04	1,52
SO ₂	152	38
NH ₃	(*)	10
NO ₂	304	152

(*) Considerato che il valore limite per la media semioraria per il parametro ammoniaca non è presente nel D. Lgs. 133/05, l'ARTA propone il valore di 15 mg/Nm³, ma ritiene opportuno effettuare un periodo di prova di almeno 1 anno durante il quale verificare la congruità del limite indicato. In tale periodo di tempo, è da intendersi obbligatorio il rispetto della colonna B (il 97% delle medie semiorarie in un anno deve essere inferiore a 10 mg/Nm³ per l'ammoniaca).

Prescrizioni generali:

- Per i parametri monitorati in continuo, si richiama quanto previsto dal D. Lgs.133/05 e s.m.i. per la valutazione del valore limite semiorario: nessuno dei valori medi su 30 minuti deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A , oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non deve superare il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B. Nella tabella, i valori limite previsti dal D. LGS. 133/05 sono ridotti di un fattore 0,76, in analogia alla riduzione dei valori limite di media giornaliera proposti dall'azienda;
- Per il CO, i seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):
 - 38 mg/m³ come valore medio giornaliero;
 - 76 mg/m³ come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 115 mg/Nm³.
- In riferimento ai valori limite fissati nella suddetta tabella (*valori limite medie semiorarie camino E2*) si ritiene opportuno, sulla scorta dei dati di monitoraggio degli ultimi tre anni, di valutare la possibilità di arrotondare i valori, omettendo possibilmente i decimali con approssimazione per difetto;
- I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto, durante i quali non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95%;
- I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Valori massimi degli intervalli di confidenza

Parametro	Intervallo di confidenza (% valore limite media giornaliera)
Polveri totali:	30%
Carbonio organico totale:	30%
Acido cloridrico:	40%
Acido fluoridrico:	40%
Biossido di zolfo:	20%
Biossido di azoto:	20%
Monossido di carbonio:	10%
NH ₃	40%

Prescrizioni relative agli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 133/05:

- a) Come previsto dall'art. 11, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 133/05, l'azienda deve misurare e registrare in continuo le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, tenore volumetrico di O2, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica dell'effluente gassoso. Deve inoltre essere misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna del post combustore. Deve essere in monitorata in continuo anche la concentrazione di NH₃, come indicato nella tabella del QRE;
- b) Come previsto dall'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 133/05, devono essere misurate e registrate con cadenza quadrimestrale le concentrazioni di sostanze di cui all'allegato 1, par. A, punti 3 e 4.;
- c) Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 133/05, l'azienda deve assicurare la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

Prescrizioni relative all'impianto di incenerimento – termossidatore- camino E2:

Emissioni diffuse

- a) Si prescrive al gestore di adottare tutte le precauzioni atte ad evitare l'insorgenza di emissioni diffuse. In particolar modo lo scarico ed il deposito delle scorie, delle ceneri leggere e delle polveri da abbattimento deve essere realizzato in modo da evitare le emissioni diffuse di polveri, eventualmente predisponendo, se necessario, aspirazioni localizzate con annesso sistema di abbattimento. Analoghe considerazioni valgono per lo stoccaggio dei reagenti in polvere;
- b) Si prescrive di prevedere un sistema di aspirazione efficace del locale in cui è collocato il forno poiché tale locale deve esser tenuto di norma chiuso ma senza che ciò arrechi pregiudizio al personale ivi presente per lo svolgimento delle normali operazioni.

Sistema di caricamento del forno

- a) Il sistema di caricamento dei rifiuti nel forno deve essere tale da consentire il caricamento esclusivamente automatico, come anche riportato nelle Linee Guida. L'operatore non deve in nessun caso dover intervenire. A tal fine, l'azienda dovrà porre in atto tutti gli interventi tecnici necessari per rendere l'alimentazione del forno del tutto automatica.

Interventi atti a migliorare l'efficienza di combustione

- a) Il ripristino del refrattario del forno deve essere effettuato almeno una volta ogni 1-1,5 anni. Si ritiene che tale frequenza di sostituzione debba divenire parte integrante del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- b) Prevedere un sistema di alimentazione automatico dell'aria di combustione e un sistema di controllo della combustione stessa .

Incremento dei punti iniezione Urea

- a) In caso di superamenti dei valori di emissione con riferimento alla concentrazione di NOx, imputabili ad inefficienze del sistema di abbattimento, l'azienda dovrà effettuare la modifica del sistema di iniezione di urea, come anche previsto al punto H.4.1.2.1 delle MTD sull'incenerimento che qui si riporta *"La produzione di NOx può essere ridotta tramite un buon controllo della combustione e un buon mescolamento dei gas, evitando eccessi d'aria troppo elevati e temperature troppo alte, anche attraverso il ricircolo dei fumi. Migliorare l'efficienza di abbattimento adottando sistemi di controllo e regolazione più fini alle quantità di soluzione ammoniacale iniettata"*.

Modalità di gestione dello SME

- a) la gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni è responsabilità del Gestore dell'impianto. Le modalità di validazione dei dati misurati dallo SME dovrà essere dettagliatamente concordata con ARTA, Distretto Provinciale di Chieti, dandone evidenza all'Autorità Competente. A



seguito dell'individuazione in modo condiviso dei criteri di validazione dei dati, il Gestore dovrà elaborare il proprio Manuale di Gestione dello SME, inviandolo all'ARTA competente per territorio;

- b) Quando saranno emanate, l'azienda si dovrà adeguare alle Linee Guida dell'ISPRA relativamente ai Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle emissioni.

Obblighi di comunicazioni relativi alle emissioni di E2

L'azienda dovrà inviare comunicazione all'ARTA, Distretto Provinciale di Chieti:

- con un preavviso minimo di 15 giorni, la data di effettuazione delle tarature e delle manutenzioni ordinarie del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni e con preavviso di 24 hr le manutenzioni straordinarie;
- quanto prima e comunque entro le successive 24 hr, nel caso in cui si registri il superamento delle concentrazioni limite (medie semiorarie o giornaliere, ovvero per le misure discontinue), indicando i provvedimenti intrapresi;
- in caso di superamento di una media semioraria, l'azienda dovrà inviare, contestualmente alla comunicazione, anche il report della percentuale dei superamenti, con riferimento ai limiti della colonna B della tab. 10 del presente parere, rispetto alle medie semiorarie valide, percentuale che deve essere calcolata sia rispetto al numero di semiore valide effettivamente trascorse dall'inizio dell'anno, sia al numero di semiore massime di funzionamento teoriche in un anno;
- quanto prima e comunque non oltre le successive 8 hr, in caso di malfunzionamento di uno qualsiasi dei sistemi di abbattimento;
- quanto prima e comunque non oltre le successive 8 hr, in caso di malfunzionamento dello SME (anche di un solo analizzatore), indicando i provvedimenti intrapresi;
- quanto prima e comunque entro le successive 8 hr, in caso di anomalie di funzionamento del termossidatore o del sistema di recupero energetico, anche qualora ciò non comportasse il superamento dei limiti ovvero l'arresto dell'impianto; salvo il caso che l'evento si protragga oltre, la comunicazione comprenderà anche il ripristino di funzionalità dell'impianto, che, altrimenti, dovrà essere comunicata a parte. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- in caso di avvio dell'operazione di spegnimento o di accensione del termossidatore.
- Le comunicazioni andranno effettuate anche via fax o e-mail al Distretto Provinciale ARTA Chieti e dovranno contenere oltre ai provvedimenti intrapresi anche le motivazioni che hanno causato il superamento. Si chiede di fornire almeno le informazioni riportate nel seguente format:

Format delle comunicazioni di anomalo funzionamento

Descrizione della condizione di anomalo funzionamento	Parametro/inquinante	valore	u.m.	Inizio superamento (data e ora)	Fine superamento (data e ora)	Commenti

Taratura Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni

- in merito alla taratura del sistema di monitoraggio in continuo (SME), oltre ad effettuare quanto previsto dall'all. VI del D. LGS. 152/06 (verifica in campo e calcolo dello IAR con cadenza annuale), l'azienda dovrà applicare con cadenza triennale la procedura di calibrazione denominata QAL2 prevista dalla UNI EN 14181/05; con cadenza annuale il test di sorveglianza denominato AST nella medesima norma UNI EN 14181/05. La ditta è esonerata da tale verifica negli anni in cui effettua la QAL2;
- l'azienda deve produrre copia al Distretto ARTA competente della documentazione attestante gli esiti delle verifiche effettuate sullo SME entro due mesi dalla conclusione delle verifiche stesse;
- gli analizzatori di CO e TOC dovranno essere tarati sull'intero campo di misura dei rispettivi strumenti (0..250 mg/Nm³ per CO e 0..30.000 Nm³/hr per TOC), in modo da poter disporre di valori misurati validi sull'intero range di misura.

Indicazioni sulle modalità di gestione dei dati dello SME

- Al fine di consentire una corretta trattazione degli stessi, è necessario che i dati registrati, a qualsiasi livello di elaborazione, dallo SME (ad es. dati "strumentali", dati grezzi campionati dal server, dati pre-elaborati per riportarli alle unità di misura convenzionali, medie, medie ricalcolate QAL2, medie

detratte dell'intervallo di confidenza, medie normalizzate sui vari intervalli temporali) ed i relativi dati di impianto, definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni, siano conservati per un periodo minimo di 5 anni;

- b) la validità dei dati elementari acquisiti dallo SME non deve essere connessa in alcun modo ai parametri di processo dell'impianto, ma è funzione solo delle condizioni di funzionamento del sistema di misura (SME). Quindi, sono definiti validi i valori elementari acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME, mentre dovranno essere esclusi tutti i valori acquisiti durante guasti, anomalie, manutenzioni e tarature del sistema SME.

Validità dei dati elementari

- a) Il dato istantaneo misurato è da ritenersi non valido se i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa;
- b) Il valore medio semiorario è da ritenersi non valido se il numero di dati istantanei validi che hanno concorso al calcolo del valore medio semiorario è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco di mezz'ora ($I_d < 70\%$);
- c) Si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 133/05, all. I punto C1, per la valutazione dei risultati delle misurazioni: *" I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati. Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo"*.

Normalizzazione dei dati

- a) la normalizzazione del dato rispetto a tenore di ossigeno, umidità, temperatura e pressione deve essere effettuata sul dato semiorario e non sul dato elementare, in quanto ciò comporta un'amplificazione dell'errore. Per il calcolo del flusso di massa orario deve essere adoperata la portata oraria secca normalizzata e corretta al tenore di O₂ dell'11%. Si precisa che il dato di portata riportato sul QRE costituisce il massimo valore di portata in uscita.

Condivisione on-line

- a) L'azienda dovrà riportare nella propria condivisione on-line le seguenti informazioni:
- Parametri chimici (autorizzati) e relativo indice di disponibilità;
 - Parametri fisici (portata, T, P, tenore di ossigeno, umidità) e relativo indice di disponibilità;
 - Parametro-i che definiscono il Minimo Tecnico;
 - Portata di rifiuti in alimentazione;
 - Parametri indicativi dello stato di funzionamento dei sistemi di abbattimento;
 - Valori degli intervalli di confidenza derivanti dalla Taratura, se applicati per il calcolo della concentrazione;
 - Valori medi delle Concentrazioni tal quali e delle concentrazioni corrette (medie orarie e/o semiorarie e giornaliere) e database dei valori emissivi storici;
 - Algoritmo e/o funzione utilizzata per il calcolo della concentrazione tal quale (effettiva);
 - Indice di disponibilità dei dati istantanei e dei dati semiorari;
 - numero di medie semiorarie scartate in ciascun giorno e n. di medie giornaliere scartate nell'anno per disfunzioni o manutenzioni del sistema di misurazione in continuo, per ciascun parametro;
 - il numero di medie semiorarie e giornaliere superate a decorrere nel corso dell'anno solare;
 - Il numero di medie semiorarie e giornaliere non confrontabili con i limiti per funzionamento al di sotto del minimo tecnico;
- b) concordare con l'ARTA, Distretto di Chieti, tutti gli aspetti della visualizzazione on-line.
- c) fornire al Distretto dell'ARTA di Chieti ogni mese i seguenti dati:
- numero di medie semiorarie non confrontabili con il limite e motivazioni.
 - numero di medie semiorarie non valide per malfunzionamenti SME

Condizioni diverse dal normale esercizio – Fasi di avvio ed arresto



- a) Le fasi di avvio ed arresto sono individuate in riferimento al minimo tecnico. In tali fasi di funzionamento, l'azienda è tenuta a rispettare le medie semiorarie e giornaliere, che sono valide. In tali fasi non possono essere alimentati rifiuti all'ossidatore termico ma solo metano.

Condizioni diverse dal normale esercizio - Minimo tecnico

- a) il "minimo tecnico" deve essere individuato con riferimento ai valori dei parametri di processo al di sopra dei quali si determina la possibilità di iniziare l'incenerimento dei rifiuti indipendentemente dall'effettivo invio dei rifiuti: temperatura della camera di combustione pari o superiore a 850°C, temperatura nel post combustore pari o superiore a 850°C, in caso di incenerimento di rifiuti con tenore di cloro inferiore all'1%. In caso di incenerimento di rifiuti con tenore di cloro superiore all'1%, il minimo tecnico è pari a 1.100 °C;
- b) nelle fasi di funzionamento al di sotto del minimo tecnico, conformemente a quanto disposto dal D.L.vo 133/2005, l'azienda non può alimentare rifiuti al termossidatore.

Condizioni diverse dal normale esercizio – Malfunzionamento dei sistemi di abbattimento

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 133/05, in caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento, è inevitabile che l'azienda abbia in emissione concentrazioni superiori ai valori limite autorizzati, ma solo per il periodo di tempo necessario alla rilevazione del guasto, all'eventuale ripristino del normale funzionamento ovvero, in caso di impossibilità dell'immediata riparazione, alla fermata dell'impianto. In tali periodi, l'azienda, comunque, deve continuare a calcolare le medie semiorarie e giornaliere, che sono valide, ed il software deve consentirne la visualizzazione all'ARTA. Nel caso in cui le medie semiorarie contengano eventuali valori elementari pari o superiori al 105% del campo di misura, esse devono essere individuate con apposito valore di flag. Analoghe considerazioni valgono per i valori elementari;
- b) come previsto dal D. Lgs. 152/06, all. VI alla parte V, punto 2.8, ogni malfunzionamento dei sistemi di abbattimento deve essere segnato su apposito registro;
- c) l'impianto di ossidazione termica deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
- all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850 °C nella camera di combustione e nel post combustore;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione o nel post combustore scenda al di sotto di 850 °C;
 - qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
- d) l'azienda non potrà superare per più di tre mezz'ore consecutive, continuando a incenerire rifiuti, nessuno dei valore limite di concentrazione semioraria (colonna A);
- e) la durata cumulativa annua di tempo durante il quale l'impianto può incenerire rifiuti superando i valori limite di emissione in atmosfera non può superare le 40 ore;
- f) Nei casi precedenti, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC.
- g) Fermo restando che l'azienda deve attuare quanto previsto al fine di prevenire la rottura degli scambiatori, si ritiene che, poiché in caso di rottura dello scambiatore di olio diatermico il superamento dei valori limite non è direttamente legato all'incenerimento dei rifiuti ovvero a malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento, non vi siano le condizioni per applicare quanto previsto dell'art. 16 c. 4 del D. Lgs. 133/05 relativamente al divieto di superamento dei limiti per CO e TOC;
- h) Non appena si verificano le condizioni anomale di cui sopra, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile (al più 8 hr) all'ARTA, Distretto Provinciale di Chieti allegando una relazione tecnica che dia evidenza della rottura avvenuta (es. documentazione fotografica). Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- i) la durata di 40 ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. Tale periodo massimo di superamenti è ascrivibile unicamente alle condizioni di anomalo funzionamento ovvero rientrano in questa categoria tutte le situazioni non incidentali che comportano un superamento di un limite a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili. Nel computo delle 40 ore non sono computabili le casistiche di seguito esposte che costituiscono pertanto una violazione dell'autorizzazione:
- il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150

mg/m³, espressi come media su 30 minuti;

- non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC.
- j) Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 133/05 (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento); in special modo, durante le ore di funzionamento anomalo codificato tale dal gestore, deve essere ben visibile dal Display del Distretto ARTA Chieti l'arresto dell'alimentazione dei rifiuti.;
- k) gli eventi anomali sono oggetto di reporting nel piano di monitoraggio, unitamente a tutti gli interventi correttivi adottati;
- l) individuare ed attuare, **nell'ambito del revamping impiantistico dell'inceneritore**, le idonee modalità tecniche per rendere maggiormente affidabile il funzionamento del bruciatore del postcombustore;
- m) dotarsi di un sistema che segnali l'istante in cui è stata effettuata l'ultima carica, qualora tale sistema non sia già presente, **nell'ambito del revamping impiantistico dell'inceneritore**.

Condizioni diverse dal normale esercizio – Malfunzionamento dello SME


- a) in caso di malfunzionamento dello SME, l'azienda non può proseguire nell'attività di incenerimento dei rifiuti, ma deve portare a completamento la combustione della carica (per un tempo stimato di circa 40 min) e poi provvedere alla fermata dell'impianto fino al ripristino dello SME. L'azienda dovrà darne comunicazione tempestiva al Distretto Provinciale ARTA;

Condizioni diverse dal normale esercizio – superamento TOC e CO per rottura scambiatore

- a) adottare tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali per evitare il verificarsi della rottura delle tubazioni dello scambiatore ad olio diatermico, evento che comporta il superamento del TOC e del CO alle emissioni.;
- b) valutare la fattibilità tecnico-economica, in caso di innalzamento anomalo dei valori di TOC, di realizzare un percorso alternativo per i gas combustibili, che consenta di by-passare l'attuale sistema di scambiatori ad olio diatermico, facendo confluire i gas combustibili alla sezione di depurazione fumi passando attraverso un sistema di raffreddamento di emergenza, anche senza effettuare recupero termico. Pertanto entro **90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta deve trasmettere il suddetto studio di fattibilità tecnico – economica;
- c) Fino all'attuazione di quanto indicato al punto precedente, l'azienda dovrà comunicare, entro **30 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, sulla base dei dati storici dell'impianto, le manutenzioni programmate (verifica degli spessori residui e sostituzione delle tubazioni) che ritiene di effettuare sugli scambiatori, con le relative frequenze, al fine di prevenire con ampio margine di sicurezza il verificarsi di nuove rotture. Tale indicazione deve essere riportata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che l'azienda dovrà inviare.;
- d) Nel caso in cui, nonostante tutti gli accorgimenti indicati, si verificasse la rottura delle tubazioni di uno scambiatore, l'azienda dovrà darne immediata comunicazione al Distretto ARTA e, dopo il ripristino dell'impianto, l'azienda dovrà sottoporre a manutenzione lo SME ed effettuare la taratura.

Altre prescrizioni relative al camino E2

- a) nel caso si verifichi l'emissione dal camino dell'inceneritore di fumi colorati di viola, presumibilmente legati all'incenerimento di sostanze psicotrope e stupefacenti dovuti alla presenza di iodio (I₂) oppure di Manganese (Mn), l'Azienda deve ricorrere alla seguente procedura operativa:
 - A. **In caso di non superamento di ciascuno dei parametri monitorati in continuo:**
 1. Fermare l'incenerimento della tipologia di rifiuti che presumibilmente ha causato la problematica;
 2. Proseguire l'incenerimento di un'altra carica e comunicare immediatamente l'accaduto all'ARTA Distretto Prov.le di Chieti;
 3. Contattare immediatamente il proprio laboratorio di riferimento per poter effettuare i seguenti campionamenti e analisi: manganese, iodio, microinquinanti.;
 4. All'arrivo del personale tecnico del laboratorio deputato ai campionamenti, riprendere l'incenerimento della carica che ha provocato la colorazione nei fumi e procedere contestualmente ai campionamenti di cui al punto 3;
 5. Confrontare i dati provenienti dallo SME per rilevare eventuali anomalie;
 6. Prelevare un campione di ceneri pesanti e analizzarlo.



B. In caso di superamento anche parziale del limite di monitoraggio in continuo :

1. avviare la procedura di arresto dell'impianto

- b) dotarsi, **nell'ambito del revamping impiantistico dell'inceneritore**, di un sistema di abbattimento per gli alogenuri iodio e bromo come previsto dalle MTD di settore sezione E.4.4. ;
- c) fino a quando il sistema di cui al precedente punto b) non sarà operativo, l'Azienda deve porre in atto il protocollo di gestione riportato nei punti A e B;
- d) all'atto del verificarsi di un evento anomalo seguire le indicazioni dettate dall'ARTA con riferimento alle linee guida di cui all'allegato 1 della nota ARTA prot. n. 1306 del 26.09.2011.

Altre prescrizioni relative alle emissioni convogliate monitorate in modo discontinuo

Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche

- a) I camini in cui si devono eseguire i controlli manuali devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate in accordo a quanto indicato dall'ARTA;
- b) Per quanto riguarda l'accessibilità, per l'esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, l'azienda è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti in materia di sicurezza;
- c) Per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli alle emissioni in atmosfera, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, tali compiti possono essere verificati e prescritti da ARTA, che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili;
- d) i valori limite indicati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni si intendono fissati sia in concentrazione che in flusso di massa. Si precisa, altresì, che la portata indicata sul QRE per il camino dell'inceneritore (la massima ammissibile) è da intendersi riferita all'11% di ossigeno, fumi anidri, condizioni normalizzate;
- e) effettuare una ricognizione generale dei punti di prelievo entro **3 mesi** dalla data di emanazione del presente provvedimento .
- f) per quel che concerne i nuovi punti di emissione, dovranno essere da subito conformi alle norme unificate.

Prescrizioni relative ai camini le cui emissioni contengono SOV (E3, E24, E25)

- a) Considerata l'estrema variabilità delle SOV emesse nonché la loro numerosità in relazione alle tipologie di rifiuti trattati, indicare sul QRE anche il parametro COT che dovrà essere analizzato con la stessa frequenza delle SOV. Si prescrive quale valore limite per il COT il 75% del valore indicato per le SOV totali;

Manutenzione del sistema di abbattimento – carboni attivi

- a) adottare, in aggiunta al monitoraggio prescritto, quale indicatore dello stato del carbone attivo, l'indice di Iodio: il gestore analizzerà la concentrazione di SOV in emissione in relazione ad un valore pari a 700 mg/grammo di indice di iodio e qualora si verifichi, a seguito del monitoraggio, che tale valore consente il rispetto del limite autorizzato, dopo un anno di monitoraggio, il carbone attivo sarà sostituito in corrispondenza di tale valore di indice di iodio.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio del punto di emissione E25, E26 – MARCIA CONTROLLATA

Conformemente alle disposizioni di cui alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. si prescrive quanto segue:

- il periodo intercorrente fra la messa in esercizio e la messa a regime è fissato in 30 gg;
- il periodo di marcia controllata è fissato in 10gg con **tre autocontrolli** non consecutivi;
- la marcia controllata dovrà essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio;
- qualora i risultati analitici evidenziassero valori diversi dal QRE autorizzato il gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente;
- il gestore dovrà adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in riferimento alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

Modalità di effettuazione degli autocontrolli.

- a) gli autocontrolli dovranno essere effettuati in condizioni di normale funzionamento degli impianti;
- b) il gestore dovrà sempre indicare le condizioni di esercizio degli impianti durante l'effettuazione degli stessi tenendo presente che i valori limite proposti ed autorizzati fanno riferimento alle condizioni di esercizio più gravose (es. per il camino E2 il carico di processo all'inceneritore);
- c) il periodo di campionamento deve essere pari ad un'ora in quanto la conformità deve essere dimostrata su base oraria (art 268 c.1 lett.q).;
- d) durante il monitoraggio dovranno essere effettuati (ove possibile) tre misure (campionamenti) per ciascun parametro (manuale Unichim 152) e la conformità sarà dimostrata se la media delle tre misure è inferiore o uguale al valore limite autorizzato (VLE). per i microinquinanti organici, per i quali non vengono effettuati i 3 prelievi, fa fede quanto riportato nel metodo metodo UNI;
- e) durante l'effettuazione degli autocontrolli, trova applicazione quanto previsto dall'artt. 271 comma, 20 e 279 comma 2.
- f) Solo per il camino E25, considerata la particolarità dell'impianto e la non prevedibilità delle emissioni di COV, in aggiunta a quanto sopra, l'azienda deve effettuare, nel primo anno dalla conclusione della messa a regime del nuovo impianto, il monitoraggio con cadenza bimestrale delle emissioni. Si chiede di avvertire il Distretto ARTA della data di effettuazione dei campionamenti con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il monitoraggio dovrà consentire, fra l'altro, la verifica dell'adeguatezza dei sistemi di abbattimento e l'idonea frequenza di sostituzione del filtro a carboni attivi;
- g) si prescrive al gestore di predisporre, ove possibile, punti di campionamento a monte dei sistemi di abbattimento e di effettuare almeno una volta l'anno misure a monte e a valle degli stessi, allo scopo di verificare l'efficienza di abbattimento. Tali campagne di monitoraggio costituiranno il riferimento per la programmazione delle manutenzione ordinarie e straordinarie in capo ai sistemi di abbattimento. La presente prescrizione va ad integrare il Piano di monitoraggio e controllo;
- h) al termine del primo anno, l'azienda dovrà produrre una relazione riportante gli esiti del monitoraggio effettuato.

Prescrizioni relative al monitoraggio della qualità dell'aria

- a) Entro **2 mesi dalla riattivazione dell'impianto di incenerimento (D10)** l'azienda dovrà nuovamente effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria con le stesse modalità utilizzate per la prima. Al termine della campagna, l'azienda dovrà produrre agli Enti una relazione riportante gli esiti del monitoraggio, effettuando il confronto fra lo studio previsionale e le effettive misure.

Art. 12

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Omologa dei rifiuti

In fase di omologa di un nuovo rifiuto, l'azienda deve:

- acquisire l'analisi chimica completa di caratterizzazione del rifiuto ed una scheda descrittiva del rifiuto che identifichi in modo puntuale il produttore, il processo produttivo di provenienza del rifiuto, le caratteristiche di pericolosità ed i quantitativi da trattare;
- acquisire un campione rappresentativo di rifiuto su cui deve effettuare la caratterizzazione analitica per i parametri significativi ai fini del trattamento cui intende sottoporlo.

Campionamento dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato a norma UNI 10802.

Identificazione della aree di stoccaggio

Il Gestore deve apporre nel capannone apposita cartellonistica ed appositi elementi divisorii atti a separare e distinguere in modo chiaro gli stoccaggi asserviti all'incenerimento da quelli asserviti alla sterilizzazione. Analogamente, in tutte le aree interne ed esterne utilizzate per il deposito temporaneo, la messa in riserva ovvero il deposito preliminare deve essere posta cartellonistica idonea ad identificare i CER depositati, la



denominazione dell'area in riferimento alla planimetria, le modalità di gestione dei rifiuti. L'azienda deve altresì posizionare idonei elementi divisorii atti a separare le diverse aree di stoccaggio.

aree di deposito rifiuti conto terzi

Aree di messa in riserva – deposito preliminare				
Identificazione area di stoccaggio	Volume massimo istantaneo (m ³)	Operazioni	Tipologia (m ³)	
			Pericolosi	Non pericolosi
16 (soluzioni fissaggio da deargentare)	8	R13 (prima di effettuare R4)	8	
17	16	D15/D13		16
20 (rifiuti da incenerire)	745	D15 (prima di effettuare D10)		745
21 (rifiuti da sterilizzare)	1480	D15 (prima di effettuare D9)	1480	
23 (rifiuti in plastica lavati che vengono avviati a triturazione)	240	R13 (prima di effettuare eventualmente R3)		240
24 (carta e cartone)	30	R13		30
25 (vetro)	120	R13		120
26 (lastre e pellicole fotografiche)	80	R13		80

- Per la descrizione delle aree si rimanda al parere dell'ARTA Sede Centrale n. 1306 del 26.09.2011

Aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti


Aree di deposito temporaneo			
Identificazione area di stoccaggio	Volume massimo istantaneo (m ³)	Tipologia (i CER indicati non sono da intendersi vincolanti)	
		Pericolosi	Non pericolosi
27 (liquidi deargentati)	16	190211*	

Aree di deposito temporaneo			
		Tipologia (i CER indicati non sono da intendersi vincolanti)	
28 (polveri abbattimento)	25	190105*	
29 (polveri leggere)	5	190113*	
28/29 (polveri abbattimento + polveri leggere)	30	190105*	
		190113*	
30 (acque lavabidoni)	2	070601*	
31 (ceneri pesanti)	30		190112
32 (vapore condensato sterilizzatrice)	2		161002
33 (rifiuto sterilizzato "CDR")	520		191210
DC (ceneri pesanti)	30		190112
DP (polveri abbattimento)	1	190105*	

- Per la descrizione delle aree si rimanda al parere dell'ARTA Sede Centrale n. 1306 del 26.09.2011;
- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi sopra indicati in cassoni scarrabili chiusi e a tenuta posizionati su aree impermeabilizzate, le cui acque meteoriche devono confluire nella rete di raccolta delle acque di prima pioggia;
- ridurre al minimo indispensabile i tempi di deposito temporaneo, possibilmente a 10 giorni e comunque non superiore a 21 giorni, al fine di evitare che i rifiuti possano dare origine ad emissioni odorogene, a seguito dell'umidificazione degli stessi. Ai fini del controllo di quanto sopra, su ogni cassone deve essere apposta in modo chiaro l'indicazione del giorno in cui è stato posizionato sul piazzale.

Gestione in condizioni diverse del normale esercizio per Impianto di sterilizzazione

- Sul sistema di abbattimento delle emissioni gassose (Scrubber) l'azienda dovrà installare sensori di flusso (flussostati) per il monitoraggio della pompa di ricircolo. In caso di assenza di flusso dovrà essere generato un segnale di allarme che determina la gestione automatica dello stesso in modo differenziato in base alla fase che è in corso di esecuzione. Se la sterilizzazione è in corso, il ciclo viene comunque portato a termine in quanto il sistema è chiuso e ciò comporta l'assenza di emissioni gassose. Il sistema di carico in tramoggia dei rifiuti da alimentare allo sterilizzatore viene bloccato e si attiva automaticamente un sistema di erogazione di soluzione sanificante o vapore all'interno della tramoggia. L'allarme di mancata circolazione rientra al ripristino della funzionalità della pompa di ricircolo;
- Se la sterilizzazione è terminata e la camera di sterilizzazione è vuota si interviene come al punto A, ovvero il sistema di carico in tramoggia dei rifiuti da alimentare allo sterilizzatore viene bloccato e si attiva automaticamente un sistema di erogazione di soluzione sanificante o vapore all'interno della tramoggia. L'allarme di mancata circolazione rientra al ripristino della funzionalità della pompa di ricircolo;
- Se la sterilizzazione è terminata ma è in corso la fase di caricamento della camera di sterilizzazione, il controllore di processo interrompe la triturazione e l'ulteriore caricamento della camera di sterilizzazione. Viene quindi eseguito il ciclo di sterilizzazione per il materiale alimentato fino a quel momento e si attiva automaticamente un sistema di erogazione di soluzione sanificante o vapore all'interno della tramoggia. L'interblocco di emergenza rientra dopo aver eliminato l'anomalia sulla circolazione allo scrubber.



In caso di sversamento accidentale di rifiuti, l'azienda è tenuta ad attuare gli opportuni accorgimenti atti ad impedire che gli stessi confluiscano nelle acque di scarico ovvero nell'ambiente. In caso l'azienda riscontri un'emissione o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, debba darne comunicazione all'ARTA, Distretto di Chieti, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

Comunicazione dei malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e del superamento dei limiti per gli altri camini diversi da E2 e per gli scarichi

In caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento e/o depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni idriche, tale da determinare il superamento dei valori limite autorizzati, il Gestore dovrà:

- darne comunicazione entro otto ore al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di Chieti, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- fatto salvo quanto già sopra riportato per il camino E2, qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 24 ore dall'evento ;
- nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 24 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l'emissione o lo scarico fuori limite devono essere immediatamente interrotti;
- in caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 24 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA, Distretto di Chieti.;
- come previsto dall'art. 271 comma 20, nel caso il Gestore riscontri il superamento dei valori limite autorizzati durante un autocontrollo (salvo il caso dei parametri monitorati in continuo), ne deve dare comunicazione entro le successive 24 hr dall'accertamento.

Prescrizioni del Comune di Atesa

- la quantità massima di rifiuti che può essere incenerita presso l'impianto non deve superare la soglia attualmente autorizzata (aia n. 72/108 del 22.11.2008); ovvero la quantità di rifiuti che non potrà essere sterilizzata a causa di emergenze di qualunque tipo, e quindi sarà incenerita, andrà a decurtarsi alla soglia attualmente autorizzata;
- la verifica dell'efficacia del processo di sterilizzazione deve attenersi ai dettami dell'allegato III del dpr 254/2003; le risultanze analitiche dei controlli, da attuarsi con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto dovranno essere inviate anche al comune di Atesa.

Prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato

- per la particolare natura dell'impianto si consiglia, nella disponibilità delle aree limitrofe e circostanti, la piantagione di essenze forestali aromatiche, tipiche della fascia fitoclimatica dell'area geografica, per il contrasto con eventuali inquinamenti olfattivi pur non ancora normati ed in ragione, inoltre, del rispetto dei principi ispiratori del protocollo di Kyoto per l'abbattimento dei gas serra.

Art. 13

OBBLIGHI

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:

1. rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 45/07 e s.m.i., per quanto attiene l'ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

2. sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
3. nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
4. comunicazione, per quanto applicabile, resa ai sensi della D.G.R. 778 del 11.10.2010, "*Directive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.*";
5. tenuta, per quanto applicabile, del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
7. osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" e s.m.i., per quanto applicabile;
8. rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella materia;
9. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
10. rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
11. aderire, così come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).

Art.14

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si prescrive il rispetto del piano di monitoraggio riportato nel parere conclusivo dell'ARTA trasmesso con nota prot. n. n. 1306 del 26.09.2011.

L'Azienda, entro **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, deve trasmettere un nuovo piano di monitoraggio e controllo, aggiornato secondo le indicazioni di cui al parere ARTA di cui alla nota prot. n. 1306 del 26.09.2011.

Prescrizioni:

- a. trasmettere apposita relazione annuale, entro il **31 marzo** di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA Direzione Centrale e Distretto di Chieti, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Atesa, contenente:
 1. relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 2. eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
 3. i dati registrati della centralina meteorologica, secondo quanto segue:
 - precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili;
 - temperatura con media mensile;
 - evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensili;
 - umidità atmosferica con media mensile
 4. risultati analitici relativi alle emissioni in atmosfera;
- b. la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, potranno essere variati dall'ARTA, previa comunicazione all'Autorità Competente, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito.



a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed entro i termini in esse riportate;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro **30 (trenta) giorni** dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare all'Autorità Competente l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre **30 (trenta) giorni** dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) Il gestore è tenuto al rispetto del piano di gestione operativa;

c) Limiti e condizioni da rispettare

- c.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;
- c.2) Il Gestore dell'impianto come previsto dall'art.29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica;
- c.3) Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nella presente Autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa;

d) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

- d.1) Si prescrive il rispetto di quanto previsto dalla parte IV, Titolo 5° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 790/2007 e s.m.i.

e) Modifica degli impianti o variazione del gestore

- e.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 129-*nonies* del D Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 16

PROCEDURA DI PROROGA

la Ditta **MAIO GUGLIELMO S.r.l.** Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH), ai fini della proroga dell'autorizzazione, è tenuta a presentare all'Autorità Competente, almeno **sei mesi** prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 29 - *octies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., corredata dai seguenti documenti:

1. relazione contenente lo stato di fatto dell'impianto nel rispetto delle condizioni previste in sede di autorizzazione;

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di proroga, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto, purché siano state regolarmente prestate le garanzie finanziarie ed in assenza di rilievi da parte degli Organismi di controllo, agli atti dell'Autorità Competente .

Art. 17

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 - *octies*, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art.18

RISPETTO PRESCRIZIONI

La Ditta è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-*decies*, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuorecies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 19

CONTROLLI ARTA

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29 - *decies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:

Controllo tecnico documentale

L'ARTA ritiene opportuno effettuare con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Distretto Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

SCHEDE DI REPORTING

- Quantità di Materie prime utilizzate
- Quantità di combustibili utilizzati
- Consumi idrici.
- Consumi energetici.
- Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
- Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
- Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
- Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
- Emissioni dirette e indirette di CO2.
- Tabella riassuntiva emissioni COV.
- Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
- Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
- Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
- Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
- Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
- Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
- Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

- I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 *decies* c. 1 D. Lgs. 152/06.
- La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
- La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
- Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
- Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.



- Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
 - Gli eventuali interventi di miglioramento attuali.
 - Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.
- Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore. L'ARTA effettuerà il sopralluogo con cadenza annuale ed i controlli a tariffa con frequenza triennale.

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato su due scarichi a scelta fra PS2, S2, S3, S4, S5, S6		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi	APAT IRSA	DM 24/4/08
BOD ₅	APAT IRSA	DM 24/4/08
Idrocarburi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi organici azotati	GC-MS SPME	DM 24/4/08
Tensioattivi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Metalli: Fe, As, Cu, Cd, Cr tot, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Zn, Se, Al	APAT IRSA	DM 24/4/08
Saggio di tossicità	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloro attivo libero	Tariffario ARTA	Tariffario ARTA tab. 2 punto 3.1.9.3

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su un piezometro a monte ed uno a valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
Solventi organici azotati	GC-MS SPME	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici alogenati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
solventi organici aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli : Fe, As, Cu, Cd, Cr tot, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Zn. Se, Al	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

EMISSIONI

Controllo punto di Emissione E1 Campionamento e analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
IPA	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS)	DM 24/4/08
PCDD+PCDF (TEQ)	**	**
Metalli: Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385	DM 24/4/08

* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

** Le analisi saranno effettuate presso altre ARPA. L'ARTA comunicherà l'importo che l'azienda dovrà versare successivamente al campionamento ed all'analisi.

Campionamento ed analisi emissioni camino E3		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo

Campionamento		*
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCL	ISTISAN 98/2 (CI)	DM 24/4/08
NA-OH	IRSA Quad 100/M 2010 o altro equivalente (Cromatografia ionica)	Tariffario ARTA
SOV	UNI EN 13649 (GC)	DM 24/4/08

Campionamento ed analisi emissioni camino E3		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
polveri	EPA 201° + UNI 13284 (gravimetria)	
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCL	ISTISAN 98/2 (CI)	DM 24/4/08
Cloro	Metodo interno (colorimetrico)	Tariffario ARTA - tab. 2 punto 15.03.06
SOV	UNI EN 13649 (GC)	DM 24/4/08

TABELLA RIASSUNTIVA PIANO DEI CONTROLLI DELL'ARTA

Anno	Controllo Documentale	Acque di scarico	Verifica SME	Acque sotterranee	Punto di Emissione E3	Punto di Emissione E25	Punto di Emissione E2
2012	1		1				
2013	1	2	1	2	1	1	1
2014	1		1				
2015	1	2	1	2	1	1	1
2016	1		1				
2017	1						

Prescrizione:

- trasmettere annualmente all'Autorità Competente ed all'ARTA Direzione Centrale di Pescara le modalità di calcolo degli oneri di cui all'art. 29 – decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 20

SPESE ISTRUTTORIE

Entro **90 (novanta) giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento la ditta Maio Guglielmo srl è tenuta a versare i diritti delle spese istruttorie relative al rilascio del presente provvedimento secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22.09.2008, ed ai sensi della D.G.R. 34/09, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 308 del 24.06.2009, fornendo, altresì, riscontro del versamento al Servizio Gestione Rifiuti.

Art. 21

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

- Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge alla Ditta MAIO GUGLIELMO S.r.l. Sede legale : Zona Industriale Val di Sangro - 66041 Atesa (CH);
- Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e

REGIONE
ABRUZZO



Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, variazioni Ambientali, Energia, con sede in Pescara, via Passolanciano, n. 75, ai sensi dell'art. 3 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli articoli 1, 2 e 3.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
